

REGIONE CALABRIA
DISCIPLINARE PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE

Normativa di riferimento

La disciplina dell'esercizio venatorio per la specie cinghiale (*Sus scrofa*) è contenuta nella **Legge 11 febbraio 1992 n° 157** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Questa legge-quadro stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che la caccia può essere esercitata purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica, e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole (art.1, commi 1 e 2). L'articolo 1, comma 3, della medesima Legge riserva alle Regioni a statuto ordinario il compito di emanare le norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, in conformità alla medesima legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.

Tale Legge ulteriormente sancisce che tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto ad una pianificazione faunistico-venatoria ed alla regolamentazione del prelievo venatorio.

La **Legge Regionale del 17 maggio 1996 n° 9** "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio, ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio" stabilisce che la Regione Calabria, con metodi di razionale programmazione, disciplina la tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria; pianifica l'attività faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale; predisporre il Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Art.1
FINALITA'

Il presente disciplinare regola la gestione faunistico venatoria del cinghiale sul territorio regionale, nel rispetto della normativa di riferimento (L.R. 9/96, art.13), allo scopo di raggiungere e mantenere nel territorio dei singoli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.C.) una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali, di tutela delle altre specie e di tutela della biodiversità e del patrimonio agro-silvo-pastorale.

A tal fine la Regione predisporre ed approva il presente Disciplinare che ha lo scopo di:

1. raggiungere e mantenere sul territorio assegnato una presenza di cinghiali tale da garantire la salvaguardia delle colture agricole e forestali;
2. individuare i territori vocati per il cinghiale;
3. stimare la popolazione della specie che insiste sui rispettivi territori, attraverso appositi censimenti con personale qualificato e/o con strumentazione elettronica consentita;
4. definire i piani di prelievo;
5. predisporre interventi per la prevenzione dei danni anche attraverso l'utilizzo dei selecontrollori e del metodo di caccia della girata con cane limiere ed altre azioni utili al controllo della specie;
6. organizzare il territorio al fine della gestione venatoria del cinghiale;
7. stabilire che il prelievo venatorio sul cinghiale può essere esercitato nelle seguenti forme:
 - a) in forma collettiva con la tecnica della braccata e nelle aree non vocate, in presenza di danni da cinghiale, con il metodo di controllo selettivo della girata, con n. 6 cacciatori. L'autorizzazione a tale tipo d'intervento è rilasciata dal competente A.T.C sulla base del Piano di Controllo e Selezione predisposto dalla Regione. Nel caso in cui l'areale d'intervento ricada in due o più AA.TT.C., l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione su richiesta di uno o più degli Ambiti interessati. Dell'autorizzazione rilasciata dall'A.T.C.

dovrà essere informato obbligatoriamente e tempestivamente il competente Settore regionale;

- b) La caccia al cinghiale, in periodo di chiusura, nei casi di presenza di danni alle colture agricole, può svolgersi secondo il Piano di Controllo e Selezione della Specie regolarmente approvato in base alla vigente normativa. In tal caso, la caccia può essere effettuata anche in forma individuale su autorizzazione della Regione, previo parere dell'A.T.C. di competenza;
8. L'individuazione delle singole aree di caccia al cinghiale è determinata dalla Regione, su proposta degli AA.TT.C., nel rispetto dei vincoli di legge che prevedono specifico divieto dell'attività venatoria in delimitate aree. L'assegnazione alle singole squadre è effettuata dall'A.T.C. competente secondo quanto previsto dai criteri stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2

TERRITORIO VOCATO PER IL CINGHIALE

- 1) Il territorio vocato per il cinghiale rappresenta l'area in cui la presenza della specie è, sia pure a determinate condizioni di densità, compatibile con lo svolgimento dell'attività agricola e con la tutela delle specie selvatiche;
- 2) nel territorio vocato per il cinghiale viene attuata la gestione faunistico - venatoria della specie;
- 3) nel territorio vocato vengono perseguiti gli obiettivi indicati nel Piano Faunistico-venatorio Regionale, finalizzati al mantenimento della densità agro-forestale sostenibile dai diversi ecosistemi, in relazione alle esigenze della specie;
- 4) per densità agro-silvo-forestale sostenibile, deve intendersi la massima densità raggiungibile dalla popolazione di cinghiale, senza che essa determini danni rilevanti alle coltivazioni o scompensi dovuti all'eccessiva presenza del territorio.

Art.3

TERRITORIO NON VOCATO PER IL CINGHIALE

1. Il territorio non vocato per il cinghiale rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è ritenuta incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle specie selvatiche. Nel territorio non vocato non è consentita la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, ma vi si potranno realizzare interventi tesi al controllo della specie.
2. in periodo di caccia aperta al cinghiale nelle "zone non vocate", in caso di presenza di cinghiale, si dovrà intervenire, anche su proposta dell'A.T.C., secondo il Piano di Controllo e Selezione della specie, predisposto dalla Regione.

Art.4

Art. 4 – REGISTRO DELLE SQUADRE DI CACCIA AL CINGHIALE.

E' istituito presso gli AA.TT.C ., in forma cartacea sino all'entrata in vigore di apposito programma informatico, il registro delle squadre di caccia al cinghiale in battuta, completo dei dati anagrafici dei componenti,. In particolare, il registro dovrà contenere:

- a) Denominazione assunta dalla squadra;
- b) Indirizzo e recapito telefonico e di posta elettronica del Capo squadra;
- c) Elenco nominativo dei componenti (dati anagrafici, n° porto d'armi e data di rilascio);
- d) Indicazione dell'area di caccia assegnata;
- e) Indicazione del punto di ritrovo della squadra con coordinate GPS;
- f) Indicazione del punto di scuoi dei cinghiali;

Sarà cura dell' A.T.C. trasmettere copia dei predetti registri agli Organi deputati per il controllo prima dell'inizio della stagione venatoria e sino all'entrata in vigore dell'apposito programma informatico nel Sistema "Tributi in Agricoltura e Foreste" (TRAFO).

Art.5

FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE SQUADRE

Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale nella forma della battuta sono tenute a presentare domanda agli AA.TT.CC., entro e non oltre il 31 Luglio di ogni anno, per conseguire o confermare l'iscrizione nell'apposito elenco.

La domanda di cui sopra, sottoscritta dal Capo squadra (responsabile) che la rappresenta, deve contenere:

1. dati anagrafici di tutti i componenti la squadra, con l'indicazione della residenza e del numero di porto d'armi con la relativa scadenza;
2. nominativo del capo squadra e di due componenti della squadra, che in assenza del capo squadra sono autorizzati a sostituirlo;
3. indicazione dell'area dove si richiede di poter esercitare l'attività venatoria tra quelle perimetrata e iscritte nel registro delle aree di caccia al cinghiale.

Le squadre e le aree dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- a) l'estensione massima dell'area di caccia al cinghiale è stabilita fino a 500 Ha, deve essere omogenea e rispettare confini naturali ben delimitati (orografia, strade, fossi, fiumi);
- b) l'assegnazione dell'area avrà durata annuale e potrà essere riconfermata per gli anni successivi;
- c) al momento della presentazione, la squadra deve essere composta da un minimo di 20 e fino ad un massimo di 40 cacciatori con porto d'armi in corso di validità, con la possibilità di effettuare eventuali modifiche dei componenti entro e non oltre il 31 agosto dello stesso anno;
- d) in caso di contenzioso relativamente all'iscrizione e/o all'assegnazione di un'area, il numero dei componenti di ogni singola squadra da ritenere valido è quello presentato in prima scadenza (31 luglio).

Alla domanda, il cui modello dovrà essere scaricato dal sistema regionale TRAFO e compilato in ogni sua parte, dovranno essere, altresì, allegati:

- dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n.445/2000) sottoscritta dai singoli componenti della squadra attestante la conformità delle copie della documentazione allegata alla domanda;
- fotocopia del porto di fucile, in corso di validità, di tutti i componenti della squadra;
- fotocopia dei versamenti (governativo, regionale, assicurativo ed A.T.C.).

Inoltre:

- l'ATC di competenza è tenuto a pronunciarsi in merito alle domande entro il 10 settembre dell'anno in corso, tenendo conto della divisione del territorio vocato. Per una facile consultazione, le aree saranno appositamente numerate;
- sarà obbligatorio consegnare all'A.T.C. di competenza i registri giornalieri di battuta, entro e non oltre 20 gennaio di ogni anno, al fine di conoscere l'andamento della situazione a livello statistico onde agevolare gli interventi programmatori successivi;
- le squadre che non rispettano la suddetta scadenza saranno sospese per l'annualità venatoria successiva;
- entro 45 giorni dal termine della stagione venatoria, l'A.T.C. predisporrà una relazione riassuntiva sull'andamento dei prelievi, sulle consistenze stimate dalle singole squadre nei

rispettivi territori e sulle problematiche eventualmente riscontrate, da trasmettere entro e non oltre i successivi 10 giorni alla Regione.

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in formato elettronico (PDF), non appena verrà implementato l'apposito sistema informatico TRAF0.

Art. 6

INSERIMENTO NUOVE SQUADRE

La costituzione di una nuova squadra è ammessa a condizione che si rispetti quanto previsto dall'art. 5 del presente disciplinare.

Lo scioglimento di una squadra determinerà, nel corso della medesima stagione venatoria, la perdita automatica di ogni diritto sul territorio prima assegnatole; tale area verrà riassegnata, con i criteri stabiliti dal presente disciplinare, ad eventuali altri richiedenti.

Alla nuova assegnazione non potranno partecipare i cacciatori che componevano la squadra sciolta, allorquando siano accertate nei loro confronti responsabilità di mancato rispetto della normativa vigente.

Nel caso in cui una squadra perda il numero minimo dei cacciatori (dimissioni volontarie, cause di forza maggiore, ecc.), entro il termine di 20 gg. la squadra dovrà essere integrata del numero dei cacciatori mancanti.

Nel caso in cui il numero delle defezioni sia superiore al minimo dei componenti necessari ad effettuare la battuta (12 componenti), la squadra decadrà automaticamente per l'anno in corso per scioglimento.

Art. 7

ZONE DI BATTUTA E MODALITÀ D'ASSEGNAZIONE

1. Gli A.ATT.C. trasmetteranno annualmente all'ufficio caccia della Regione, nei 10 giorni antecedenti all'apertura della caccia al cinghiale, copia delle autorizzazioni rilasciate al fine dell'aggiornamento del Registro, predisposto dalla Regione, sino all'entrata in funzione dell'apposito servizio informatico sul sistema TRAF0. Gli Organi deputati al controllo, su specifica richiesta di accesso al sistema informatico TRAF0, potranno accedere, tra l'altro, al registro delle squadre di caccia riportante le aree assegnate a ciascuna di esse.

Nell'assegnazione si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- A) riconferma delle aree già assegnate alle squadre ;
- B) in presenza di nuove assegnazioni, avrà la precedenza:
 - la squadra con il maggior numero di componenti residenti nel/nei Comune/i ove è ubicata l'area;
 - a parità del numero di componenti residenti, la squadra che ha prodotto prima, in ordine di protocollo d'arrivo, la richiesta di riconoscimento.

Gli AA.TT.C., per la risoluzione dei contenziosi, potranno convocare i capi squadra presso le loro sedi, per essere sentiti. Qualora il contenzioso dovesse perdurare, le decisioni, sentiti gli ATC, saranno assunte dal competente Settore della Regione dopo avere audito i soggetti interessati;

2. I confini del territorio delle aree assegnate alle varie squadre dovranno essere delimitati, nei punti strategici, con apposite tabelle;
3. quando tra due o più squadre i confini non possono essere ben definiti, vanno inserite, tra le aree delle suddette squadre, delle "zone bianche" di rispetto, di almeno 250 m. di

larghezza e per tutta la lunghezza del confine considerato, per le zone di nuova assegnazione;

4. le "zone bianche" di rispetto sono considerate aree di divieto di caccia al cinghiale ed in tali zone l'esercizio della caccia comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31, comma 1, lett. e, della Legge n.157/1992;
5. l'Assegnazione di un'area alle diverse squadre per la caccia al cinghiale non preclude l'esercizio di altre forme di caccia da parte di altri cacciatori e non vieta la frequentazione dell'area ad altre persone;
6. l'area di caccia assegnata ad una squadra, nell'annata precedente o in quella in corso, a causa di una eventuale divisione, sarà assegnata alla squadra che rispetterà i requisiti di cui alla lettera B) del presente articolo;
7. l'ATC, nell'assegnazione delle aree di caccia al cinghiale, deve garantire che gli incaricati all'assegnazione stessa non abbiano alcun conflitto d'interesse. Tale condizione deve essere dichiarata singolarmente in verbale.

Art. 8

ROTAZIONE DELLE AREE.

Gli AA.TT.C, di concerto con l'Amministrazione Regionale, possono valutare l'opportunità, tenuto conto dell'andamento delle annate venatorie trascorse, delle rispettive relazioni annuali (gestione venatoria della squadra assegnataria rispetto alla densità di cinghiali presenti nell'area) e di ogni altra eventuale segnalazione (incremento dei danni causati alle colture agricole dai cinghiali, immissioni abusive di cinghiali, uso di repellenti per orientare il percorso dei cinghiali, caccia in aree sottoposte a divieto) di procedere all'affiancamento nell'area interessata di altre squadre o, nei casi più gravi, di procedere alla rotazione delle aree di caccia fra diverse squadre.

Art.9

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA

E' permessa la caccia al cinghiale nel rispetto e nei giorni consentiti dal Calendario Venatorio Regionale, alle squadre formate da un minimo di venti cacciatori. In caso di assenza di alcuni componenti, la battuta è comunque consentita con la presenza di almeno 12 cacciatori.

E' facoltà del Comitato di Gestione dell'A.T.C. consentire, l'associazione di non più di due squadre in una stessa zona di territorio per un massimo di tre giornate di caccia, in questo caso le squadre così autorizzate potranno effettuare la battuta solo in una delle due zone assegnate per l'intera giornata di caccia e dovranno essere presenti almeno 24 cacciatori, 12 per ogni squadra.

I cacciatori iscritti alle varie squadre, che abbiano sottoscritto il registro delle presenze giornaliere, nelle giornate stabilite dal calendario venatorio regionale, non potranno, durante la durata della "battuta", praticare altro tipo di caccia.

Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra e, nel corso della medesima annata venatoria, non è consentito il cambio di squadra.

Alle battute di caccia al cinghiale si potrà partecipare anche in qualità di ospiti. Gli ospiti, anche se iscritti in altre squadre, possono partecipare alla battuta di caccia in un numero massimo di cinque e solo se in possesso dei documenti previsti per lo svolgimento dell'attività venatoria.

Gli AA.TT.C., constatata l'impossibilità di raggiungere il numero minimo di iscrizioni alla squadra, possono promuovere l'unificazione di più squadre esistenti, preferibilmente operanti nello stesso ambito.

Le squadre di caccia sono tenute ad indicare, a fini della sicurezza, la loro attività all'interno della zona, apponendo sulle principali vie d'accesso, tabelle recanti il numero della squadra e l'avviso della battuta di caccia in corso.

Il rappresentante della squadra o il suo delegato dovrà compilare, prima dell'inizio della battuta, la modulistica relativa alle presenze giornaliere dei cacciatori e, a fine giornata, quella relativa al numero dei capi abbattuti.

Sarà, comunque, possibile l'inserimento di quei cacciatori iscritti nella squadra che si presenteranno a battuta iniziata.

In casi del tutto eccezionali, nell'ipotesi che una squadra perda interamente la disponibilità della zona di caccia a causa di un evento fortuito e impreveduto (incendio od altro evento calamitoso), i componenti della medesima squadra potranno integrarsi in altre squadre dell'A.T.C. di appartenenza, o essere assegnati ad altra area di caccia, se disponibile.

Il numero minimo di componenti previsti per la battuta, devono essere presenti, obbligatoriamente, prima della tracciatura e prima della "sciolta dei cani", nella giornata di caccia.

Il cacciatore firma il registro presenze per la caccia al cinghiale e deve garantire la propria presenza sino alla conclusione della battuta di caccia.

In caso di controllo ispettivo, il capo squadra, entro due ore è tenuto a riunire tutti i componenti della squadra, annotati come presenti sul registro, nel luogo del controllo stesso.

La squadra potrà aderire all'utilizzo del tesserino elettronico appena il servizio sarà disponibile. Detto tesserino dovrà essere utilizzato dal Caposquadra, o da suo delegato, anche al fine della comunicazione dell'apertura della battuta.

Art.10

MODALITÀ DELLA BATTUTA

Nella caccia al cinghiale in battuta sono utilizzate le armi e le munizioni previste dalla normativa vigente. A tutti i partecipanti alla battuta di caccia al cinghiale è vietato il porto di munizione spezzata.

Sono utilizzabili apparecchi radio-ricetrasmittenti, esclusivamente ai fini della sicurezza il cui uso va comunicato dal capo squadra all'A.T.C. competente ed alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno.

Ai fini della sicurezza personale, durante la battuta di caccia, è fatto obbligo indossare l'apposito indumento di riconoscimento di colore smagliante, compreso l'eventuale copricapo, fino alla dichiarata conclusione della battuta.

Art. 11

LOCALITÀ DI RITROVO

Gli AA.TT.C., sentiti i capi squadra, provvederanno, entro il 31 luglio, a comunicare il luogo di ritrovo, trasmettendo la prima volta le coordinate GPS dello stesso, in cui i responsabili delle squadre dovranno adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare.

Art. 12

DIVIETI

1. E' vietato, pena la cancellazione dall'elenco dell'A.T.C. delle relative squadre o di singoli componenti delle stesse, arrecare danno o qualsiasi disturbo alla selvaggina o all'ambiente (agricoltori, residenti ecc.) attraverso il metodo della "parata", dei "fuochi" ed altri sbarramenti anche di carattere acustico, nonché mediante l'uso di sostanze repellenti.
2. Per i divieti non espressamente richiamati dal presente disciplinare, si applicano tutti quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 13
SANZIONI

Per l'applicazione delle sanzioni non espressamente indicate nel presente disciplinare, si applica integralmente l'art.20 della Legge Regionale n.9/1996.

I Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia approvano, entro e non oltre 10 gg. dalla pubblicazione del presente atto, un regolamento sulle sanzioni da applicare in caso di inosservanza di leggi e di questo disciplinare, che terrà conto delle seguenti direttive, nonché di quelle delineate nei successivi articoli 14 e 15. Tale regolamento dovrà essere trasmesso, per essere autorizzato, al competente settore del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari", entro i successivi 7 gg. dall'avvenuta approvazione.

In caso di illeciti disciplinari, il Presidente dell'ATC, per le violazioni del presente disciplinare, eroga i provvedimenti previsti; i provvedimenti disciplinari devono essere motivati e possono essere adottati previa contestazione dell'addebito all'interessato; a tal fine deve essere concesso un termine di venti giorni per le eventuali controdeduzioni, prima di irrogare i provvedimenti definitivi.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Comitato di Gestione dell'ATC che potrà confermare o modificare i provvedimenti che, da quel momento, diventeranno definitivi.

In ogni grado del giudizio, il ricorrente può chiedere di essere sentito personalmente o di essere assistito da persona o legale di sua fiducia.

Art. 14
SANZIONI DISCIPLINARI INDIVIDUALI

In presenza di illeciti riscontrati, gli AA.TT.C., dandone comunicazione al capo squadra responsabile, negano per un periodo di un anno e fino a due anni, l'iscrizione alle squadre di caccia al cinghiale, al cacciatore che:

- a. esercita la caccia al cinghiale, nel territorio vocato e non vocato, in forme diverse da quelle stabilite dalle norme Regionali;
- b. risulta iscritto in altre squadre;
- c. esercita la caccia con altre squadre a meno che non sia ospite;
- d. non indossa il prescritto abbigliamento di sicurezza.

L'omessa o non corretta compilazione delle schede giornaliera comporterà, altresì, nei confronti del rappresentante della squadra, la sospensione per un numero di tre battute di caccia consecutive, in caso di recidiva tale sospensione sarà di sei giornate.

I responsabili degli AA.TT.C. a ciò deputati, potranno richiedere verifiche del registro delle battute giornaliera, ogni qualvolta lo riterranno opportuno.

Art. 15
SANZIONI DISCIPLINARI COLLETTIVE.

1. La squadra che non rispetti, durante la battuta di caccia, i confini della zona assegnata, sarà sospesa per quattro battute consecutive; in caso di recidiva, tale sospensione verrà effettuata per otto battute di caccia;
2. lo sconfinamento in altra area non è considerato tale quando si tratti del recupero dei cani, previo avviso della squadra confinante interessata. In questo caso, non bisogna apparire in atteggiamento di caccia (fucile scarico e in custodia);
3. la squadra che effettua battute senza la presenza di tutti i componenti, riportati presenti nell'apposito elenco, sarà immediatamente sospesa per cinque giornate di caccia al cinghiale;

4. è assolutamente vietato da parte delle squadre effettuare immissioni di "Cinghiali", pena la cancellazione della squadra e dei componenti per 5 anni e l'applicazione delle sanzioni previste e normate dalla legge regionale n.9/96, dalla legge n.157/92 e dal presente Disciplinare;
5. qualora nelle aree di caccia assegnate si verificano eccessivi danni alle colture agrarie causate da fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio, la Regione, d'intesa con gli AA.TT.C., effettuerà, dopo un'attenta valutazione, una indagine specifica al fine di accertare le cause ed eventualmente sospendere la squadra o adottare i provvedimenti che verranno ritenuti più appropriati.

Art. 16

PIANO DI GESTIONE SUGLI ABBATTIMENTI

E' fatto obbligo contrassegnare i capi abbattuti con apposita fascetta, inamovibile e numerata, prima di abbandonare il luogo di caccia; le fascette saranno consegnate al Capocaccia dall'A.T.C.

Il numero della fascetta dovrà essere riportato sul foglio giornaliero di battuta, entro la conclusione delle operazioni di pulitura.

In riferimento al numero dei capi da abbattere, per il primo anno, è fissato nei parametri contemplati nel calendario venatorio in vigore; per gli anni successivi, in riferimento agli abbattimenti registrati sui registri giornalieri di caccia nonché su quanto verrà attivato per monitorare il territorio medesimo, acquisite le autorizzazioni degli organi competenti, si quantificherà l'abbattimento dei capi di cinghiali nelle varie aree di intervento.

Tale piano dovrà essere riferito al controllo della specie che determina di conseguenza anche stabilità nel contenimento dei danni arrecati alle colture agricole.

La Regione stabilisce forme, modi e tempi per il controllo dei capi abbattuti. Per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, su eventuale richiesta della Regione o degli AA.TT.C., il cacciatore è tenuto a presentare il capo abbattuto ad uno dei punti di raccolta all'uopo individuati per le necessarie verifiche, misurazioni biometriche o prelievi sanitari.

In merito ai controlli sanitari, i prelievi sui capi abbattuti dovranno essere effettuati secondo la normativa vigente. E' compito degli AA.TT.C. consegnare, preventivamente, ai responsabili delle squadre, il necessario (sacchetto ed ogni altro) per la raccolta e sistemazione temporanea dei tessuti prelevati ai soggetti abbattuti, da consegnare, immediatamente, all'A.S.P., per i relativi controlli.

Gli AA.TT.C. attueranno un programma per la prevenzione dei danni causati dal cinghiale alle colture agricole.

Gli interventi realizzabili consistono in:

1. apprestamenti pabulari (impianto di tramogge con alimenti integrativi) da localizzare in zone lontane dalle colture agricole;
2. installazione di recinzioni elettriche a protezione delle colture;
3. interventi mirati, con sciolta di mute di cani, allo scopo di allontanare i cinghiali da aree dove maggiormente sono presenti le colture (sotto il controllo degli Organi di Polizia o delle Guardie Giurate Volontarie appartenenti alle varie Associazioni presenti sul territorio);
4. uso di apparecchi detonanti;
5. uso di sostanze repellenti.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni alle aziende agricole causati dai cinghiali, a mente della legge regionale 9/96, provvederà l'A.T.C. competente per territorio con le risorse finanziarie allocate nell'apposito fondo costituito dalla Regione e annualmente assegnato agli AA.TT.C.

Art. 17

VIGILANZA E CONTROLLO

I soggetti individuati all'art.27 della legge 157/92, nell'ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla vigilanza circa il rispetto delle norme contenute nel presente Disciplinare.

Art. 18 -

REGISTRO GIORNALIERO DELLE SQUADRE

Gli AA.TT.CC., al momento del rilascio dell'autorizzazione, forniranno alle squadre il Registro giornaliero delle battute.

Al fine di tutelare quei cacciatori che non sono fisicamente presenti alla battuta e per evitare un uso scorretto del loro nominativo, accanto al nome, ogni cacciatore, dovrà apporre la propria firma per esteso a convalida della presenza giornaliera.

In assenza di questa, ne risponderà, in prima persona, il capo squadra.

Art. 19

NORME TRANSITORIE E FINALI.

In sede di prima applicazione del presente Disciplinare, gli AA.TT.C. proporranno alla Regione le modifiche necessarie alle aree di caccia al fine di adeguarle alle nuove norme regolamentari.

Il Disciplinare potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, da parte della Regione, anche alla luce di nuove norme e regolamenti e/o specifiche realtà territoriali che richiedono interventi atti a risolvere problematiche locali.

E' fatta salva l'applicazione di ogni vigente disposizione di legge.

Il presente disciplinare sarà inserito nel Piano Faunistico Regionale per farne parte integrante.